

N. 13761/2016 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

I SEZIONE CIVILE

Il Giudice Dr.ssa Elena De Rose,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.05.2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile iscritto al N. **13761/2016 R.G.** promosso da:

- Avv. MASSIMO CIPOLLA

nei confronti di:

MINISTERO DELL'INTERNO

- RESISTENTE

PREMESSO IN FATTO

ha impugnato tempestivamente il provvedimento, notificatogli il 20.08.2016, con cui la Commissione Territoriale di Bologna gli ha negato la protezione internazionale e quella umanitaria. Il ricorrente ha chiesto dunque, in riforma del suddetto provvedimento di diniego, che gli sia riconosciuto lo status di rifugiato, in via subordinata il diritto alla protezione sussidiaria ed in via ulteriormente subordinata il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- la Commissione Territoriale ha trasmesso la documentazione relativa al procedimento;
- il Ministero dell'Interno, pur essendo stato all'uopo invitato, non è comparso all'udienza fissata e ne si è costituito in giudizio;
- il Pubblico Ministero risulta intervenuto in data 24.03.2017;
- il ricorrente è comparso all'udienza celebrata il 4.05.2017 e la sua audizione ha avuto ad oggetto la descrizione dei fatti posti a fondamento della fuga dal Pakistan, calati nel contesto sociale dei luoghi all'epoca in cui si sono svolti gli stessi.

La Commissione Territoriale competente sull'istanza di riconoscimento della protezione internazionale invocata da _____ ha ritenuto le dichiarazioni di quest'ultimo "discordanti e sommarie. Appaiono sommarie le dichiarazioni sulla ricostruzione dell'aggressione subita: sulla fuga del padre; sul mese di ricovero in ospedale; sulla fuga a Lahore. Non risulta chiaro come il richiedente abbia presentato denuncia, e come abbia fatto il richiedente a fuggire dal Pakistan dall'aeroporto, se nei suoi confronti vi era una denuncia, per cui poco tempo prima sarebbero stati notificati degli atti. Non si intuisce perché, pur avendo ereditato le terre nel 2010, la presunta persecuzione avvenga solo dal 2014. Non appare chiara la ragione per cui la persecuzione nei confronti del richiedente non si estenda al resto della famiglia del richiedente e nulla succeda contro il padre"; la stessa Commissione ha giudicato non autentica la documentazione allegata dal richiedente: due FIR, il documento di proprietà del terreno, la lettera scritta da un avvocato



pakistano, escludendo comunque il riconoscimento di qualsivoglia misura di protezione internazionale o umanitaria.

A sostegno del proprio ricorso ha dedotto: le aggressioni subite da egli stesso e dal padre da parte del fratello di quest'ultimo che voleva impossessarsi della eredità spettante al ricorrente, costituita da una parte del terreno di famiglia; "l'inerzia delle forze dell'ordine, le continue minacce ricevute ed il contesto in cui tutto ciò avveniva"; la condizione dello "Stato si è più volte dimostrato incapace di garantire l'incolumità dei propri cittadini, arrivando addirittura ad assumere in alcuni casi le vesti del persecutore"; che "se il ricorrente fosse costretto a far ritorno in Pakistan le autorità statuali difficilmente potrebbero salvaguardarlo dalla rappresaglia dei suoi aguzzini, coadiuvati mediante corruzione dagli apparati di pubblica sicurezza"; "uno stato di violenza diffusa e generalizzata, di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007"; "rischio, per il ricorrente, di subire atti lesivi della propria integrità psicofisica o del proprio diritto alla vita".

Nel corso dell'udienza tenutasi il 4.05.2017 il ricorrente ha dichiarato: *"sono in Italia dal 7 giugno 2015. Vengo dalla Libia. Sono cittadino pakistano. Ho lasciato il Pakistan il 12.05.2014. Ho quattro sorelle che vivono in Pakistan con le loro rispettive famiglie. I miei genitori stanno in Pakistan. Sento i miei familiari che mi dicono di non tornare in Pakistan altrimenti mi ucciderebbero. Sono di religione sunnita. Ho frequentato la scuola per sette anni. In Pakistan ho lavorato come elettricista. Non sono sposato e non ho figli. La Commissione non mi ha riconosciuto la protezione internazionale in quanto secondo loro non ho dichiarato la verità. Io vengo di preciso da Gujrat. Mio zio mi aveva aggredito diverse volte e per la mia sicurezza ho dovuto lasciare il Paese. Lui illegittimamente voleva impossessarsi della mia terra. Un giorno, il 14.01.2014, stavo andando insieme a mio padre nel campo agricolo. Per strada sono stato aggredito dai collaboratori di mio zio, e da quest'ultimo, che mi dicevano di lasciare, ufficialmente, a mio zio tutto il mio pezzo di terreno, altrimenti mi avrebbe ucciso. Mio padre che era dietro di me ed è riuscito a fuggire. Io sono stato preso da quelle quattro persone e sono stato aggredito e picchiato. Mi hanno anche rotto il polso. Mio padre ha urlato ed ha chiamato altre persone. Chi mi ha aggredito mi ha detto che se non avessi dato il mio terreno a mio zio, mi avrebbero ucciso. Le persone accorse mi hanno aiutato, sono stato portato in ospedale dove sono rimasto un mese. Quando sono uscito dall'ospedale, visto che la mia vita era in pericolo, ho iniziato ad organizzare la mia fuga. Era febbraio 2014. A maggio sono fuggito. Sono fuggito grazie ad un trafficante. Ho dovuto pagare dei soldi che mi hanno dato in parte mio zio materno ed in parte amici che ora sono arrabbiati con me in quanto non sono riuscito a saldare il mio debito e per questo minacciano mia madre e le dicono che me la faranno pagare perché non ho mantenuto la promessa di restituire i soldi. Sto cercando di trovare lavoro ma ad oggi non sono stato assunto in quanto con il permesso temporaneo non posso trovare lavoro, benché qualcuno me lo abbia promesso. Preciso anzi che ancora oggi non ho il permesso di soggiorno temporaneo e la questura non mi ha saputo spiegare perché ad oggi non mi sia ancora arrivato. Mi ha detto di aspettare. Mi sono rivolto alla Questura diverse volte. In Pakistan prima di fuggire, mi sono rivolto alla polizia che però non ha mai registrato la mia denuncia, cioè voglio dire che non ha prodotto risultati. Inoltre la polizia da noi è corrotta. Mio zio, ricco e potente, anche perché appartiene al partito Noon League, l'ha corrotta. Io mi sono rivolto alla stazione di Arslan Thana, in Dinga. Mio zio si chiama Muhammad Yusaf. Io e mio padre abbiamo redatto il FIR che è un esposto. A questo non ha fatto seguito nulla. Tanto è vero che mio zio non è stato arrestato. Ho la copia di questa denuncia (che esibisce - doc. 3). Anzi le denunce che esibisco, e sono due, sono: una fatta da mio zio nei nostri confronti e l'altra fatta da mio padre nei confronti di mio zio, mentre io ero in ospedale. Dunque io personalmente non ho fatto denuncia. Quando sono uscito dall'ospedale sono andato alla polizia, ma non mi hanno ascoltato. Io ho avuto questi documenti quando ero già in Italia, tramite un mio amico che me li ha procurati. Mio padre vive a Rawalpindi, anche se non è fisso lì. Continua ad avere problemi con il fratello tanto che lui e mia madre sono dovuti andare a stare dal fratello di mia madre. Il mio terreno risulta intestato ancora a me, ma non so chi lo stia utilizzando. Questo terreno mi è stato*



intestato da mio padre che lo aveva avuto in eredità da suo padre. Il documento della proprietà ce l ha mio padre ed io posso reperirlo. Io in Italia non ho mai avuto i documenti che riguardano la mia proprietà. Il documento sulla proprietà a cui fa riferimento la Commissione non l'ho fornito, anche perché non ce lo avevo. Io facevo fatica a comprendere il traduttore durante la audizione. Se nel verbale c'è scritto che il traduttore parlava in lingua urdu, a me comprensibile, posso dire che lo stesso parlasse anche in punjabi e comunque non capivo sempre cosa volesse dire. Ho avuto paura di dire che non capivo perché temevo di essere buttato fuori in quanto aspettavo di essere sentito da tanto tempo. Non voglio tornare in Pakistan in quanto non c'è sicurezza per la mia vita. Mi cercano i poliziotti ed anche mio zio. I poliziotti mi cercano perché mio zio ha fatto denunce contro di me dichiarando che sono stato io ad aggredirlo. Non è però vero. Vorrei avere la protezione per vivere. Ho trovato un lavoro ma non posso essere assunto perché sono senza documenti. Mi piace questo Paese e la sua cultura.”

Nel termine successivamente assegnato, la difesa del ricorrente ha depositato copia dell'atto di proprietà del terreno asseverato con traduzione giurata.

* * *

Dichiarata la contumacia di parte resistente, si evidenzia come il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.L.vo n. 25/2008, meriti di essere accolto accordando al ricorrente la protezione umanitaria per i motivi che seguono.

Il Giudice ritiene, ex art. 3, V co., D.Lgs 251/2007 che le dichiarazioni del richiedente siano meritevoli di credibilità. Le contestazioni mosse dalla Commissione si ritengono superabili attraverso le argomentazioni svolte nel ricorso, rimanendo così le stesse ancorate a giudizi fondati sulla plausibilità, ma di stampo prettamente soggettivo, e comunque smentite anche dalla documentazione la cui valutazione di non autenticità non si ritiene di poter condividere.

Alla luce del contenuto del ricorso, dei documenti forniti e del contenuto dell'audizione, non si ritiene sussistente il rischio di subire persecuzioni, in ipotesi di rientro in patria, a tenore e per le ragioni di cui agli artt. 7 - 8 D.lgs. N. 251/2007. I documenti prodotti rimandano al verificarsi dei fatti, a cui hanno fatto seguito le denunce in atti, ma non si ravvisa la sussistenza di alcun atto definitivo all'esito di un procedimento giudiziale.

Non appare configurabile nemmeno un rischio effettivo di subire un grave danno che l'art. 14 del D.Lgs. N. 251/2007 individua in:

- a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; - b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine; oltre che nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (-c)

In particolare, quanto alla previsione di cui alla lett. a) ritiene il giudicante che l'espressione condanna a morte o esecuzione della pena di morte non possa ricomprendere qualsiasi forma di minaccia, anche grave, proveniente da un soggetto diverso dallo Stato o da soggetto a quest'ultimo assimilabile.

Quanto alla previsione di cui alla lett. b) provenendo la minaccia di un danno grave da un agente non statale il ricorrente non ha fornito idonea dimostrazione dell'incapacità o non volontà dello Stato di fornire al proprio cittadino adeguata protezione, fornendo spiegazioni sulla propria posizione.

La regione di provenienza del ricorrente (Punjab) non appare essere interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata del tipo richiesto dall'art. 14 lett. c) cit., per accordare la forma di protezione sussidiaria (EASO Country of origin Information Report Pakistan: Security Situation, August 2017), almeno secondo l'interpretazione prevalente che viene data a tale disposizione.



Tuttavia, ritiene il giudice che, nella specie, possano evidenziarsi particolari profili di vulnerabilità idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per serie ragioni di carattere umanitario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 6 T.U. Immigrazione: la tribolata vicenda personale del ricorrente e la drammatica esperienza vissuta in prima persona hanno certamente indotto il cittadino pakistano a temere, soggettivamente, per la propria incolumità e a non sentirsi più al sicuro all'interno del Paese.

A tal proposito si richiama la nota decisione della Cassazione che ha statuito che: "al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice della protezione internazionale può valutare le medesime circostanze sulla base delle quali ha escluso il riconoscimento delle due misure maggiori, non essendo necessario dedurre fatti o ragioni diverse od alternative, senza che assuma alcun rilievo la possibilità per il richiedente di spostarsi in un'area geografica diversa del paese d'origine" (Cass. 21903/15).

La Suprema Corte con la citata pronuncia evidenzia come, anche in ipotesi di rischio non giustificante il riconoscimento della protezione sussidiaria, come ritiene il giudice nel caso di specie, la condizione generale del Paese d'origine unita alla peculiare esperienza individuale del richiedente asilo possano condurre al riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria trattandosi di fattori che convergono a delineare una condizione soggettiva di peculiare vulnerabilità, quale si reputa sussista in questo caso.

Oltre alla condizione di vulnerabilità del giovane ricorrente conseguente alla violenta vicenda patita, si ritiene che l'avviato percorso di integrazione sociale del ricorrente, come risulta dalla documentazione in atti, costituisca un impedimento, seppur temporaneo, oggettivo al rimpatrio. Se si considera che attualmente in Pakistan "Around 58% of households were food insecure, according to the National Nutrition Survey, and an estimated 44% of children remained underdeveloped or short for their age. The percentage was significantly higher in Federally Administered Tribal Areas and Balochistan. The government failed to take action against those who held people in bonded labour in rural areas. The 1992 Bonded Labour Abolition Act was still not adequately enforced; reasons included a lack of clarity regarding the law on the part of lower court judges and lack of action by police when complaints were filed. In its 2017 review, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights noted that more than 73% of workers, a majority of them women, were in the informal economy with no labour or social protection. The Committee called on Pakistan to address the gender pay gap, which rose from 34% in 2008 to 39% in 2015. The Committee also noted an urgent need to increase spending in the social sector, especially for health and education. It further stated that adequate steps must be taken to reduce the gap between girls and boys in enrolment for education." <https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/pakistan/report-pakistan/> - 2018, allo stato il rimpatrio del ricorrente risulta precluso.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese di lite, in considerazione anche della natura e dell'esito del procedimento.

il Tribunale di Bologna, Sez. I, definitivamente pronunciando,

- in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di _____ nato in
Pakistan l _____, ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Così deciso in Bologna, 5.07.2018

Il Giudice onorario
Dr.ssa Elena De Rose

